

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

* * *

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE
COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 25 MARZO 2002

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge ed, in particolare, la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Importo delle sanzioni

1. Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali:
da € 52,00 a € 520,00;
 - b) Mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale:
da € 520,00 a € 5.200,00;
 - c) Svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva laddove prevista:
da € 100,00 a € 1.000,00;
 - d) Violazione di ordinanze disposte dai Responsabili dei servizi:
da € 100,00 a € 1.000,00;
 - e) Violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge:
da € 520,00 a € 5.200,00;
 - f) Violazione al regolamento comunale di polizia urbana:
da € 26,00 a € 260,00;
 - g) In tutti gli altri casi:
da € 52,00 a € 520,00.

Art. 3

Obbligo del rapporto

- 1) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite

contestazioni o notificazioni, al Responsabile del servizio competente in materia cui il regolamento si riferisce o al responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza.

- 2) In caso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4

Con la presente vengono aggiornate tutte le Ordinanze Sindacali che prevedono, a titolo sanzionatorio, cifre diverse da quelle qui richiamate all'art. 2.

Art. 5

Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.